Oggi in Gazzetta *il dlgs 117/2017 di riforma del terzo settore*

Via al nuovo non profit

Bilanci trasparenti e libri obbligatori

DI LUCIANO DE ANGELIS

Obbligo di presentazione del bilancio presso il registro del terzo settore, necessità per legge di istituire i libri sociali, pubblicazione sui siti dei compensi di amministratori e controllori. Sono alcuni dei principali obblighi di trasparenza per le associazioni e le fondazioni operanti nel terzo settore, che tuttavia saranno operative solo a seguito della istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore. Lo prevede il Codice del terzo settore (Cts), dlgs 3/7/2017, n. 117, oggi in *G.U.* n. 179, in vigore da oggi.

La presentazione del bilancio di esercizio. Fino ad oggi, nessuna disposizione prevede il deposito del bilancio di associazioni e fondazioni al registro imprese. Di norma, quindi, la presentazione dei rendiconti (a regioni o prefetture o ad altre amministrazioni) era finora dettata da ragioni di mantenimento della qualifica soggettiva dell'ente e, di conseguenza, delle agevolazioni allo stesso concesse (soprattutto di carattere fiscale). D'ora innanzi l'art. 13, oltre a disciplinare le regole per la redazione del bilancio prevede: 1) che gli enti del terzo settore che esercitano la loro attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (salvo le organizzazioni di volontariato e le ops che applicano il regime forfetario ex art.86) devono redigere il bilancio (nelle forme previste dal codice civile in relazione alle dimensioni dell'ente) e depositare lo stesso presso il Registro delle imprese; 2) gli enti del terzo settore non iscritti al registro delle dovranno depositare il loro bilancio presso il Registro unico nazionale del terzo settore (Runts); inoltre, gli Ets con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 1 milione oltre che depositare presso il Runts, devono pubblicare il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del ministero del lavoro, nel proprio sito internet. Un bilancio nella sola forma di rendiconto finanziario per cassa è ammesso per gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate inferiori a 220.000

I compensi dei componenti gli organi sociali. Ai fini di assoluta trasparenza, un ulteriore obbligo è statuito dal comma 2° dell'art. 14 per tutti gli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori ai 100.000 euro annui. In questi casi gli Ets dovranno pubblicare annualmente (e tenere aggiornati) nel proprio sito internet, o in quello della rete associativa a cui gli stessi aderiscono, gli emolumenti o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti: ai

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

componenti gli organi di amministrazione; ai componenti gli organi di controllo; ai dirigenti; agli associati. In altri termini, chiunque potrà monitorare l'utilizzo delle risorse nei confronti dei soggetti legati all'ente.

I libri sociali. Il codice civile, fino ad oggi, non prevedeva alcun obbligo in merito alla tenuta dei libri sociali a carico di associazioni ed enti non profit. L'unica eccezione in cui la tenuta di alcuni libri sociali sia prevista normativamente riguarda le associazioni di volontariato (dm 14/2/92, dm 16/11/92). Ciononostante la tenuta di tali libri è nella maggior parte dei casi prevista negli atti costitutivi e comunque opportuna per consentire di annotare lo svolgimento dell'attività dell'ente e di documentare le adunanze e le deliberazioni degli organi dell'ente come previsto dallo Statuto. Tale opportunità è legata a motivi di trasparenza nei confronti dei soci in termini di partecipazione o di condivisione degli atti decisionali dell'organizzazione, di documentazione verso i terzi in termini di garanzia e responsabilità degli atti decisionali, a finalità fiscali, in relazione ai benefici riconosciuti a chi è socio iscritto (per l'ammissione ad esempio all'associazione) nel libro dei verbali degli amministratori. D'ora innanzi, invece il Cts, all'art. 15, prevede espressamente che oltre ai libri contabili necessari alla predisposizione del bilancio gli Ets tengano: il libro degli associati o aderenti; il libro delle adunanza dell'organo di amministrazione; il libro degli eventuali altri organi sociali (tipicamente dell'assemblea ndr); il libro dell'organo di controllo (se istituito). Il libro soci e del cda sarà gestito dagli amministratori, mentre gli altri libri dall'organo a cui si riferiscono. Da segnalare, che, a differenza che nella spa (ove, per esempio, l'esame del libro del cda e dei sindaci non è concesso ai soci), negli Ets a soci ed aderenti alle associazioni sarà consentito di esaminare ogni libro sociale, fatta eccezione per gli enti religiosi. A differenza delle società di capitali, poi, non è prevista la numerazione e la preventiva bollatura dei libri sociali, prassi tuttavia consigliabile per dare agli atti data certa.

© Riproduzione riservata

IO ONLINE Il testo del decreto sul sito www.italia-oggi.it/documenti

Il registro unico del terzo settore

Entrata in vigore (art. 53)	Entro un anno dalla entrata in vigore del decreto 117 il ministero del lavoro definisce la procedura per l'iscrizione al registro, la documentazione da presentare e le modalità di deposito degli atti. Sulla base di tale decreto, e a partire dalla entrata in vigore dello stesso, le regioni e le province autonome avranno 180 giorni per disciplinare i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione degli enti. Il registro sarà operativo entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica.
La struttura del registro (art. 46)	Il registro è suddiviso in 7 sezioni: a) organizzazioni di volontariato; b) associazioni di promozione sociale; c) enti filantropici; d) imprese sociali, incluse le cooperative sociali; e) reti associative; f) società di mutuo soccorso; g) altri enti del terzo settore. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.
Trasparenza civilistica (art. 48)	Nel registro devono risultare, per ciascun ente, fra l'altro: la denominazione; la forma giuridica; la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; l'oggetto dell'attività di interesse generale; il codice fiscale o la partita Iva; il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo; le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente; le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni. Andranno inoltre depositate presso lo stesso: le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; le delibere di operazioni straordinarie, i bilanci dell'ente,
Effetti fiscali (80, 81, 82, 83)	Il registro consentirà a tutti gli iscritti di godere di tutta una serie di benefici, soprattutto di carattere fiscale, espressamente previsti a seguito della iscrizione allo stesso (per esempio, tassazione dell'ente in base a coefficienti di redditività forfettari, detrazione al 30% delle erogazioni liberali all'ente, *social bonus* per le erogazioni liberali a favore di enti particolari (non commerciali, che operano nel settore del recupero di immobili o beni mobili o immobili confiscati alla criminalità), non assoggettamento a imposte di successione e donazione, ipotecarie e catastali per i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore dell'ente, ecc.);

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.